



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI LOMBARDIA

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	PROIETTO	GALILEO	Presidente
<input type="checkbox"/>	GHINETTI	ANDREA PIO CARLO	Relatore
<input type="checkbox"/>	CRESPI	MONICA GIOVANNA MICA	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 1803/2017
depositato il 29/03/2017

- avverso la pronuncia sentenza n. 7019/2016 Sez:1 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di MILANO

contro:
NIDEC ASI SPA
VIALE SARCA 336 20126 MILANO

difeso da:
ASTOLFI FULVIA
STUDIO HOGAN LOVELLS
PIAZZA VENEZIA 11 00198 ROMA

e da
PIETROSANTI SERENA
STUDIO HOGAN LOVELLS
PIAZZA VENEZIA 11 00161 ROMA

proposto dall'appellante:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO

Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9D031B03734/2013 IRES-CONF.AZIEN 2008
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9D031B03734/2013 IRAP 2008

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 1803/2017

UDIENZA DEL

23/10/2017 ore 09:15

N° 28/13/2018

PRONUNCIATA IL:

23/10/2017

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

25 GIU. 2018

Il Segretario

Il Funzionario
(A. Cremasini)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'Ufficio ha proposto appello avverso la sentenza n. 7019/01/2016 della CTP di Milano, che ha annullato avviso di accertamento IRES e IRAP per l'anno di imposta 2008, nei confronti della soc. ANSWER DRIVES S.r.l., col quale, ai sensi dell'articolo 37 bis del d.p.r. 600/73, venivano qualificate come elusive le operazioni di conferimento in quanto dirette ad ottenere indebite detrazioni d'imposta. L'Ufficio, riproponendo i motivi disattesi in prime cure, deduce che in virtù dell'operazione di costituzione mediante conferimento di parte dei rami aziendali, attraverso un conferimento realizzativo, la società conferente Ansaldo Sistemi Industriali S.p.A. avrebbe realizzato una plusvalenza fiscalmente riconosciuta di euro 2.408.431,00 che avrebbe concorso alla formazione del reddito imponibile dell'anno 2006 di euro 6.500.671,00 ma, di fatto, neutralizzato dalle perdite fiscali in scadenza, che Ansaldo Sistemi Industriali S.p.A. non avrebbe più potuto utilizzare.

La medesima operazione avrebbe generato in capo a Answer Drive S.r.l. maggiori valori fiscalmente riconosciuti dei cespiti conferiti, quindi, maggiori valori dei relativi ammortamenti deducibili. Se la società avesse optato per la neutralità fiscale dell'operazione, ai sensi dell'art. 176, comma 1, del TUIR, l'operazione avrebbe realizzato una plusvalenza non tassata in capo ad Ansaldo Sistemi Industriali S.p.A. e maggiori ammortamenti fiscalmente non riconosciuti in capo ad Answer Drives S.r.l.

Di conseguenza, l'esposizione nei confronti dell'erario da parte di Ansaldo Sistemi Industriali S.p.A. sarebbe rimasta immutata, mentre, al contrario, il carico fiscale che avrebbe dovuto sopportare Answer Drives S.r.l. sarebbe stato superiore, in considerazione della indeducibilità degli ammortamenti sui maggiori valori dei cespiti.

Si sarebbe trattato, quindi, di operazione priva di valide ragioni economiche scaturenti da esigenze extracontabili.

Conclude chiedendo la riforma della sentenza impugnata, con il ristoro delle spese di lite.

La contribuente si è costituita in giudizio eccependo, *in primis*, il giudicato esterno per intervenuta irrevocabilità della sentenza CTR Milano n. 7058/28/16 che ha rigettato analogo ricorso dell'Ufficio avverso sentenza di primo grado che, accogliendo il ricorso della contribuente, aveva annullato l'avviso di accertamento relativo alla medesima operazione, per l'annualità 2009, statuendo che la relativa operazione di riorganizzazione aziendale non aveva avuto carattere elusivo.

Nel merito contesta compiutamente il gravame dell'Ufficio.

Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e, in via subordinata, la rideterminazione delle sanzioni, in applicazione del D.Lgs. 158/2015, con la refusione delle spese di lite.

L'Ufficio, con memoria *in limine*, ha contestato la formazione del giudicato esterno in quanto la intervenuta sospensione dei termini di impugnazione ex art. 1 D.L. 50/2017 non ha consumato il termine stesso al momento della decisione.

Inoltre, in relazione all'annualità 2007 la CTR ha accolto l'appello dell'Ufficio con sentenza n. 2321/22/2017, ed il contenzioso relativo al 2010 pende pure avanti al giudice di secondo grado.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La CTR stima l'appello infondato, per le ragioni di diritto contenute nella sentenza CTR Milano n. 7058/28/16, che si richiamano e condividono.

Le operazioni di riorganizzazione aziendale sono consistite nella costituzione della Elco S.r.l. mediante conferimento realizzativo da parte di Ansaldo Sistemi Industriali S.p.A. di una parte dei rami di azienda, Elco e Carmetal; cambio di denominazione della Elco Sri in Answer Drive S.r.l. e cessione da parte di Ansaldo Sistemi Industriali S.p.A. del 50% della quota di partecipazione detenuta in Answer Drive S.r.l. alla Answer Holding S.r.l., del gruppo Gattomo; sottoscrizione da parte di Answer Holding S.r.l. di un aumento di capitale per sovrapprezzo a seguito del quale deteneva il 60% del capitale sociale di Answer Drive S.r.l.; cessione da parte di Ansaldo Sistemi Industriali dei rami di azienda residui, Elco e Carmetal, alla Answer Drive; scioglimento della joint-venture a seguito dell'esercizio di call option da parte di Ansaldo Sistemi Industriali.

Come ha da tempo chiarito la S.C., in relazione alla disposizione di cui all'abrogato art. 37 bis DPR 600/73, costituisce condotta abusiva l'operazione economica che abbia quale suo elemento predominante ed assorbente lo scopo elusivo del fisco, sicché il divieto di siffatte operazioni non opera ove esse possano spiegarsi altrimenti che con il mero conseguimento di risparmi di imposta; la prova del disegno elusivo, nonché delle modalità di manipolazione e di alterazione degli schemi negoziali classici, considerati come irragionevoli in una normale logica di mercato ed utilizzati solo per pervenire a quel risultato fiscale, incombe all'Amministrazione finanziaria (Cass. n. 21390 del 2012; Cass. n. 1465 del 2009; Cass. S.U. 23 dicembre 2008, n. 30055).

Il carattere abusivo va escluso quando sia individuabile una compresenza, non marginale, di ragioni extrafiscali, che non necessariamente si identificano in una redditività immediata, potendo consistere in esigenze di natura organizzativa ed in un miglioramento strutturale e funzionate dell'azienda (Cass. 4603 e 4604/2014).

L'Amministrazione finanziaria ha, dunque, l'onere di provare il disegno elusivo, nonché le modalità di manipolazione e di alterazione degli schemi negoziali classici, considerati come irragionevoli in

una normale logica di mercato ed utilizzati solo per pervenire a quel risultato fiscale. Non costituisce elusione la sola scelta del contribuente di non seguire l'opzione fiscalmente più onerosa.

La Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: "nei processi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale integra gli estremi della condotta elusiva quella costruzione che, tenuto conto sia della volontà delle parti implicate che del contesto fattuale e giuridico, ponga quale elemento essenziale dell'operazione economica lo scopo di ottenere vantaggi fiscali, con la conseguenza che il divieto di comportamenti abusivi non vale ove quelle operazioni possano spiegarsi altrimenti che con il mero conseguimento di risparmi d'imposta e manchi il presupposto dell'esistenza di un idoneo strumento giuridico che, pur se alternativo a quello scelto dalla parte contribuente, sia comunque funzionale al raggiungimento dell'obiettivo economico perseguito" (Cass. n. 6226 del 27 marzo 2015).

L'Amministrazione sostiene che se la contribuente avesse optato per la neutralità fiscale dell'operazione, ai sensi dell'art. 176, comma 1, del TUIR, l'operazione avrebbe realizzato una plusvalenza non tassata in capo ad Ansaldo Sistemi Industriali S.p.A. e maggiori ammortamenti fiscalmente non riconosciuti in capo ad Answer Drives S.r.l..

Di conseguenza, l'esposizione nei confronti dell'erario da parte di Ansaldo Sistemi Industriali S.p.A. sarebbe rimasta immutata mentre, al contrario, il carico fiscale che avrebbe dovuto sopportare Answer Drives S.r.l., sarebbe stato superiore in considerazione della indeducibilità degli ammortamenti sui maggiori valori dei cespiti.

Si sarebbe trattato, quindi, di operazione priva di valide ragioni economiche scaturenti da esigenze extracontabili.

Questa impostazione formulata dall'amministrazione, tuttavia, non regge a fronte delle argomentazioni fornite dalla società contribuente effettuate sulla base di una valutazione complessiva delle operazioni inquadrate nel generale contesto negoziale, in quanto l'accordo tra Ansaldo Sistemi Industriali ed il Gruppo Gattorno, attraverso la costituzione di Answer Drive, era consistito in una joint-venture e, quindi, lo scopo del conferimento dei rami di azienda Elco e Carmetal da parte di Ansaldo Sistemi Industriali in Answer Drive aveva una finalità economica ben precisa, e cioè di concentrare alcune attività relative al settore delle energie rinnovabili in un nuovo soggetto, la Answer Drive, che sarebbe così diventato il veicolo societario per facilitare l'ingresso di terzo investitore, appunto il gruppo Gattorno, attraverso la Answer Holding S.r.l., al fine di sviluppare un'attività relativa al settore delle energie rinnovabili.

La joint-venture tra Ansaldo Sistemi Industriali ed il Gruppo Gattorno, attraverso la costituzione di Answer Drive, era stata fatta per consentire a soggetti terzi di gestire insieme un determinato settore di attività.

Tali essendo le ragioni economiche della costituzione della Answer Drive e del conferimento dei rami aziendali Elco e Carmetal e la creazione di una joint-venture, sulla base di elementi oggettivi (la terzietà del gruppo Gattorno) che non possono revocarsi in dubbio, la operazione complessa non può qualificarsi come una elusiva, siccome strumento per consentire a soggetti distinti di gestire un determinato progetto.

Tale conclusione non è revocabile in dubbio sol perché la joint-venture è stata sciolta dopo due anni per incompatibilità tra i due partner commerciali, differenze di vedute nella gestione della nuova società e dopo quasi due anni dall'accordo di collaborazione tra le parti.

La circostanza che Answer Drive avesse proposto al gruppo Gattorno di sciogliere la joint-venture è stata documentata dalla contribuente nel corso del giudizio di primo grado ed è, altresì, verosimile che se Answer Holding avesse optato per l'acquisto delle quote di Answer Drive detenute da Ansaldo Sistemi Industriali S.p.A., scegliendo l'altra alternativa che le era stata proposta, Answer Drive sarebbe definitivamente uscita del gruppo Ansaldo Sistemi Industriali e nessun consolidamento fiscale sarebbe stato possibile da parte di quest'ultima.

Le spese seguono la soccombenza.


P.Q.M.

la CTR di Milano conferma l'appellata sentenza.

Spese a carico della parte soccombente che si liquidano in € 3.000.

Data a Milano, il 23 ottobre 2017

IL PRESIDENTE
(Proietto)



IL GIUDICE Est.
(Ginetti)

